

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la riforma di alcuni articoli della legge 6 novembre 1956
che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni
nell'agricoltura

(del 23 dicembre 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci onoriamo di presentarvi un disegno di legge che modifica e completa alcune norme della legge che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura del 6 novembre 1956, denominata in seguito legge cantonale.

La legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 non è applicabile, conformemente all'art. 2, cpv. 1, lettera d) di questa stessa legge, alle aziende agricole. Gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore, la durata del lavoro e del riposo del lavoratore, le sue vacanze, il pagamento del salario in caso di malattia, come pure la disdetta dei rapporti di servizio e le disposizioni speciali sulle condizioni di lavoro della donna e degli adolescenti, devono essere disciplinati, a norma dell'art. 96 della legge federale concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale del 3 ottobre 1951 (qui abbreviata legge federale), dai Cantoni, che devono emanare a tal fine contratti normali di lavoro.

Il contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura è stato adeguato dall'Ufficio cantonale di conciliazione, che è competente ad emanare contratti normativi, il 24 marzo 1969.

Questo contratto, oltre a prevedere le disposizioni dianzi accennate, disciplina l'assicurazione contro gli infortuni. Le prestazioni minime previste dal contratto normale sono pari o superiori a quelle indicate dall'ordinanza federale concernente l'assicurazione contro gli infortuni professionali e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura del 9 marzo 1954 (qui abbreviata ordinanza federale) modificata l'11 dicembre 1961.

Il contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura che è vincolante per le parti contraenti, in quanto le stesse non vi abbiano derogato mediante convenzione scritta e in quanto non siano applicabili disposizioni di diritto pubblico o di un contratto collettivo di lavoro, è conforme all'art. 98, cpv. 1 della legge federale che sancisce l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni professionali.

D'altra parte anche la legge cantonale sancisce l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni professionali (art. 1) e indica le prestazioni minime che debbono essere previste dal contratto di assicurazione.

Il 16 marzo 1970 il Consiglio federale ha nuovamente modificato le prestazioni assicurative minime previste dall'art. 7 dell'ordinanza federale adeguata l'11 dicembre 1961. Ai Cantoni è accordato un termine sino al 1. aprile 1972 per adeguare le loro disposizioni esecutive alle nuove prestazioni assicurative minime fissate dall'Autorità federale.

Sia le prestazioni assicurative minime previste dal contratto normale di lavoro (art. 12), così come quelle previste dall'art. 2 della legge cantonale, sono inferiori a quelle indicate dal citato decreto 16 marzo 1970 del Consiglio federale.

Ne consegue che la legge cantonale e il contratto normale di lavoro devono essere modificati in base a quanto dispone l'Autorità federale.

L'aumento delle prestazioni assicurative minime, oltre ad assumere indubbia rilevanza dal profilo sociale, permette anche ai datori di lavoro residenti nelle regioni di montagna di fruire di una partecipazione al premio assicurativo da parte della Confederazione. L'art. 98, cpv. 4 della legge federale sancisce infatti che nel caso in cui, nelle regioni di montagna, il versamento del premio costituisce per il datore di lavoro un onere eccessivo e se il Cantone contribuisce a detto versamento, la Confederazione assegna un contributo di pari importo, a condizione che le prestazioni assicurative non siano inferiori ai minimi fissati dal Consiglio federale e graduati secondo le regioni.

I contadini di montagna, erogando il Cantone un contributo massimo sui premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni del 25 % in conformità dell'art. 3 della legge cantonale, beneficeranno conseguentemente di una partecipazione complessiva al premio assicurativo del 50 %, assunta in uguale misura dal Cantone e dalla Confederazione.

I contadini che non risiedono nella zona di montagna, a norma dell'art. 8 dell'ordinanza federale, non beneficiano invece di sussidio sui premi da parte degli enti pubblici.

Si propone pertanto di adeguare l'art. 2 della legge cantonale concernente le prestazioni assicurative minime alle recenti disposizioni federali del 16 marzo 1970, con riserva delle modificazioni che seguono.

Sembra inoltre opportuno a questo Consiglio di Stato di procedere all'adeguamento di altre norme che sono ormai superate dall'evoluzione assicurativa intervenuta dall'entrata in vigore della legge cantonale (6 novembre 1956) ad oggi ed al riordino della stessa legge cantonale dal profilo formale.

Le norme di cui si postula l'adozione sono le seguenti :

- a) Tanto la legge federale quanto la legge cantonale non sanciscono l'obbligatorietà dell'assicurazione per gli infortuni non professionali. La legge cantonale precisa infatti che il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di estendere l'assicurazione anche agli infortuni non professionali (art. 2, cpv. 2). L'obbligatorietà per il datore di lavoro di provvedere anche all'assicurazione degli infortuni non professionali è oggi generalmente acquisita. Il contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura, all'art. 12, cpv. 1, prevede infatti l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare i lavoratori contro gli infortuni non professionali. Analogamente i lavoratori sottoposti all'INSAI sono assicurati obbligatoriamente anche contro gli infortuni non professionali a norma dell'art. 67, cpv. 1, LAMI. I dipendenti delle aziende non soggette alla LAMI, ma alla legge federale sul lavoro, sono anch'essi assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni non professionali a norma dell'art. 9 della legge cantonale sul lavoro. Si propone pertanto che l'art. 1 della legge cantonale preveda l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti anche per gli infortuni non professionali. L'inserimento di questa norma garantisce dalle conseguenze finanziarie dell'infortunio non professionale anche i lavoratori dell'agricoltura, così come oggi sono garantiti gli altri lavoratori soggetti all'INSAI e alla legge federale sul lavoro. Il premio per l'assicurazione degli infortuni non professionali può essere dedotto dal salario del lavoratore analogamente a quanto prevede l'art. 11 della legge cantonale sul lavoro e l'art. 12, cpv. 2, del contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura.
- b) Si propone lo stralcio del secondo cpv. dell'art. 1 della legge cantonale che prevede la copertura del rischio d'infortunio con impiego di veicoli a motore allorchè il lavoratore deve farne uso nell'esplicazione della sua attività professionale. La copertura di questi infortuni è implicitamente garantita dal-

l'art. 98, cpv. 2 della legge federale, che definisce infortuni professionali tutti quelli che colpiscono l'assicurato nell'esercizio delle sue funzioni.

c) Si propone che l'indennità in caso di morte venga fissata in Fr. 25.000,— in luogo di Fr. 20.000,— come previsto dall'Autorità federale. L'aumento di questa indennità è giustificato in rapporto all'analogia norma consegnata nella legge cantonale sul lavoro, che prevede, in caso di morte, un'indennità pari a mille volte il salario giornaliero ed i proventi accessori ordinari al momento della liquidazione.

d) L'art. 2, cpv. 1, lett. c) della legge cantonale prevede, in caso d'incapacità temporanea al lavoro, il versamento di un'indennità giornaliera, a partire dal terzo giorno dopo quello dell'infortunio, durante almeno un anno.

Si propone che il versamento dell'indennità giornaliera, in caso d'incapacità temporanea al lavoro, venga pagata per un periodo di due anni.

Infatti si riscontrano nel mondo del lavoro infortuni le cui conseguenze si protraggono frequentemente oltre l'anno. In tal caso il lavoratore, per il periodo che decorre dopo trascorso un anno dall'infortunio e il momento in cui riprende l'attività lucrativa, non beneficia di alcuna indennità sostitutiva del guadagno. Ciò può comportare, per il lavoratore e la sua famiglia, un notevole pregiudizio finanziario cui si aggiunge, talvolta, anche una particolare situazione di disagio derivante dalla necessità, per il lavoratore, di apprendere una nuova professione in seguito alla conseguenza dell'infortunio.

D'altra parte il contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura, che ha ottenuto la preventiva approvazione da parte delle associazioni padronali e sindacali, all'art. 12, lett. c) già prevede il versamento dell'indennità giornaliera per un periodo di due anni.

Inoltre l'evoluzione assicurativa in questo ambito dimostra chiaramente la validità del principio proposto. L'accoglimento di questa norma permetterebbe infatti di adeguare la legge cantonale :

— all'art. 12, cpv. 3 della LAMI che prevede la concessione dell'indennità di malattia durante almeno 720 giorni nel corso di 900 giorni consecutivi ;

— all'art. 74 della LAMI che prevede il versamento illimitato dell'indennità di malattia conseguente a infortunio ;

— alle condizioni generali per l'assicurazione collettiva contro gli infortuni praticate dalle compagnie private di assicurazione che prevedono il versamento dell'indennità per perdita di guadagno conseguente a infortunio per la durata di due anni ;

— al progetto di modificazione dell'art. 10, lett. a) della legge cantonale sul lavoro che prevede il versamento dell'indennità giornaliera in caso di incapacità temporanea al lavoro conseguente a infortunio per la durata di due anni ;

— all'art. 12, lett. c) del contratto normale di lavoro per il personale dell'agricoltura.

L'estensione della prestazione assicurativa da un anno a due anni ovvia quindi alla disparità di trattamento, in materia di assicurazione contro gli infortuni, tra il lavoratore agricolo e gli altri lavoratori assoggettati all'INSAI o alla legge federale sul lavoro. Questi, infatti, in conformità della LAMI e del progetto di modificazione della legge cantonale sul lavoro, beneficiano del versamento di questa indennità per un periodo illimitato, nel primo caso, e per un periodo di due anni nel secondo caso.

e) E' opportuno infine prevedere una norma analoga a quella consegnata nel disegno di revisione della legge cantonale sul lavoro (art. 11 bis), al fine di tutelare compiutamente i diritti dei lavoratori, per i quali il datore di lavoro non ha pattuito l'assicurazione contro gli infortuni o l'ha stipulata solo parzial-

mente. Valgono in proposito le argomentazioni contenute nel messaggio del Consiglio di Stato del 22 settembre 1970 che accompagna il progetto di riforma di alcuni articoli della legge cantonale sul lavoro.

In effetti se il datore di lavoro, contrariamente a quanto dispone la legge, non adempie il proprio obbligo legale di assicurare i propri dipendenti, questi ultimi, in caso d'infortunio, non sono minimamente protetti. Ai fini della tutela del lavoratore, è dunque praticamente inefficace la sanzione applicabile al datore di lavoro che ha contravvenuto alle norme legali. In tal caso, infatti, il lavoratore non assicurato può ricevere unicamente il salario secondo le norme del Codice delle obbligazioni, ma non può pretendere di essere risarcito dalle conseguenze invalidanti dell'infortunio, nè i suoi eredi dalle eventuali conseguenze letali.

Giova poi osservare che in caso di fallimento del datore di lavoro inadempiente, la mancata tutela assicurativa del lavoratore comporta conseguenze ancora più gravi, quest'ultimo essendo privato anche del salario cui avrebbe diritto secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.

E' quindi doveroso trovare una soluzione che permetta di salvaguardare compiutamente i diritti del lavoratore occupato presso un datore di lavoro inadempiente nei confronti della legge cantonale.

A questo riguardo la pattuizione, da parte dello Stato, di un'assicurazione collettiva con una Compagnia riconosciuta, che preveda la copertura assicurativa per i lavoratori che non risultassero convenientemente assicurati, sembra a questo Consiglio di Stato essere un valido rimedio (art. 2, cpv. 1).

La soluzione proposta al Gran Consiglio prevede che la Compagnia di assicurazione pattuente garantisce la copertura finanziaria nei termini previsti dalla legge cantonale per i lavoratori alle dipendenze di un datore di lavoro totalmente o parzialmente inadempiente. Lo Stato a sua volta versa alla Compagnia un premio assicurativo corrispondente. Occorre naturalmente ovviare alle possibilità secondo cui il perfezionamento di un'assicurazione, che si proponga lo scopo sopra enunciato, possa indurre alcuni datori di lavoro a violare le norme sull'assicurazione contro gli infortuni ed in particolare ad omettere la stipulazione del contratto di assicurazione in favore dei propri dipendenti. Infatti le conseguenze finanziarie dell'infortunio occorso al dipendente di un datore di lavoro inadempiente sarebbero assunte dalla Compagnia di assicurazione che ha pattuito il contratto, per cui al datore di lavoro verrebbe inflitta semplicemente una multa, permettendogli però di risparmiare, magari per anni, il premio assicurativo. Per queste ragioni è opportuno prevedere a carico del datore di lavoro inadempiente una franchigia in caso di infortunio (articolo 2 bis, cpv. 2). L'ammontare della franchigia sarà stabilito dal relativo regolamento d'applicazione.

Si è inoltre previsto che in caso di vertenza giudiziaria, quanto al fondamento e all'ammontare della franchigia, lo Stato garantisce al lavoratore il pagamento dell'importo corrispondente alla franchigia dietro cessione dei diritti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro (art. 2 bis, cpv. 3).

L'onere finanziario derivante allo Stato dall'introduzione di questa norma è sicuramente inferiore a Fr. 5.000,— l'anno. In effetti gli esperti che hanno elaborato i calcoli attuariali per valutare il premio relativo all'inserimento nella legge cantonale sul lavoro della stessa norma, hanno determinato un premio annuo di Fr. 5.000,—. Nella fattispecie, in considerazione che il numero dei lavoratori agricoli è largamente inferiore a quello dei lavoratori soggetti alla legge cantonale sul lavoro e non sottoposti alla LAMI, il premio annuo corrisponderà a un importo inferiore a Fr. 5.000,—.

Per quanto riguarda un ulteriore fattore determinante per accertare detto onere, ossia il numero dei dipendenti da assicurarsi da parte dello Stato, una valutazione è particolarmente complessa al momento attuale. In effetti, l'unico dato di cui si dispone oggi è costituito dalle sporadiche segnalazioni pervenute

all'Ufficio cantonale del lavoro. L'esiguità dei casi segnalati ha un valore indicativo minimo dal momento che concernono soltanto quei lavoratori colpiti da infortunio e, di questi, soltanto coloro che si sono rivolti all'Ufficio del lavoro, invece che alle proprie associazioni sindacali, cui la massima parte è affiliata, o direttamente ai tribunali civili per far valere le proprie pretese.

Accolte dal Gran Consiglio le modificazioni proposte, si inviterà l'Ufficio cantonale di conciliazione ad adeguare il contratto normale di lavoro per i lavoratori dell'agricoltura del 24 marzo 1969 alle nuove disposizioni della legge cantonale.

In conclusione si rileva che l'aumento delle prestazioni assicurative per gli infortuni, l'istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali e l'inserimento dell'art. 2 bis tutelano compiutamente i diritti assicurativi dei lavoratori agricoli, ponendoli al riparo delle talora gravissime conseguenze finanziarie derivanti dall'infortunio.

L'adeguamento della legge cantonale permetterà inoltre di attenuare il premio assicurativo a carico dei datori di lavoro agricoli di montagna in ragione del 50 %, mediante i sussidi del Cantone e della Confederazione.

L'allegato disegno di legge è stato approvato preventivamente dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali il 30 settembre 1970 e il 10 novembre 1970.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

che modifica alcuni articoli della legge che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura, del 6 novembre 1956

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 23 dicembre 1970 n. 1705 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1

L'art. 1 della legge 6 novembre 1956 che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura è abrogato e sostituito dal seguente :

**Obbligo
d'assicurazione
a) in generale**

Art. 1

¹ Nelle aziende agricole al datore di lavoro incombe l'obbligo di assicurare ogni lavoratore, anche assunto a titolo temporaneo, contro gli infortuni professionali e non

professionali. Il contratto di assicurazione dev'essere concluso con un'impresa autorizzata dal Consiglio federale, riservate le disposizioni del secondo cpv.

b) eccezioni per casse malati

² L'assicurazione per indennità giornaliera e per le spese di cura medica e ospedaliera, i medicinali e gli eventuali apparecchi, può essere contratta anche presso una Cassa malati riconosciuta, purchè siano adempiute le seguenti condizioni :

- a) possono essere assicurate soltanto persone che, presso la stessa cassa, sono assicurate anche contro le malattie ;
- b) nelle spese di cura devono essere comprese tutte le prestazioni inerenti al particolare rischio d'infortunio ;
- c) le prestazioni previste dalla presente legge devono, quanto alla durata, essere corrisposte per ogni infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo delle prestazioni della cassa malati.

c) occupazione di corta durata

³ Il Consiglio di Stato può emanare speciali disposizioni sulle modalità per l'assicurazione dei lavoratori assunti solo per brevi periodi.

d) premi

⁴ I premi per gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro ; quelli per gli infortuni non professionali possono essere dedotti dal salario del lavoratore.

Art. 2

L'art. 2 della legge 6 novembre 1956 che disciplina l'assicurazione e la prevenzioni degli infortuni nell'agricoltura è abrogato e sostituito dal seguente :

Prestazioni dell'assicurazione

a) minime

Art. 2

¹ Il contratto di assicurazione deve prevedere almeno le seguenti prestazioni :

- a) in caso di morte, un'indennità in capitale di Fr. 25.000,— se la persona assicurata lascia un coniuge o figli minorenni o incapaci d'esercitare un'attività lucrativa; uguale indennità è pagata se non vi sono superstiti delle categorie suindicate ma vi sono parenti consanguinei in linea ascendente o discendente, oppure fratelli e sorelle;
- b) in caso d'invalidità :
 - un'indennità in capitale di Fr. 90.000,— al massimo, da ridurre secondo il grado di invalidità. La riduzione avviene in modo che l'indennità ascende a Fr. 400,— per ogni grado d'invalidità dall'1 al 25 %, a Fr. 800,— per ogni grado d'invalidità dal 26 al 50 % e a Fr. 1.200,— per ogni grado d'invalidità dal 51 al 100 %. L'indennità in capitale può essere ridotta della metà per le persone d'età superiore ai 65 anni al momento dell'infortunio ; le infermità senza importanza che impediscono soltanto in lieve misura alla vittima dell'infortunio d'esercitare la sua attività nell'agricoltura possono non essere prese in considerazione ;

— inoltre, gli apparecchi ausiliari necessari sono pagati fino a concorrenza di Fr. 2.000,— ;

c) in caso d'incapacità al lavoro, è pagata un'indennità giornaliera dal 3° giorno dopo quello dell'infortunio. Essa ammonta a :

— Fr. 8,— per gli adolescenti che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno d'età ;

— Fr. 15,— per gli altri assicurati. Per gli assicurati coniugati che beneficiano dell'assegno per l'economia domestica giusta le disposizioni della legge federale concernente gli assegni familiari, oltre all'indennità giornaliera è versata un'indennità completa di Fr. 10,— a contare dal 31.esimo giorno dopo quello dell'infortunio.

Le indennità sono pagate durante almeno due anni a contare dall'infortunio e possono essere computate nel salario ;

d) il pagamento delle spese di cura fino a una somma di Fr. 8.000,— per infortunio ; sono considerate spese di cura quelle necessarie per la cura medica e i medicinali, le spese ospedaliere, nonchè le spese per gli altri rimedi e oggetti che giovinno alla guarigione dell'assicurato.

b) aumenti delle prestazioni

² Il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di aumentare le prestazioni previste da questa legge. In tal caso il maggior premio può essere dedotto dal salario del lavoratore.

Art. 3

Nella legge 6 novembre 1956 che disciplina l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura è inserito un nuovo art. 2 bis, del seguente tenore :

Art. 2 bis

Mancanza di copertura assicurativa parziale o totale

¹ Allo scopo di tutelare i lavoratori che, per effetto di una violazione delle norme della presente legge da parte del datore di lavoro, non risultassero convenientemente assicurati, il Consiglio di Stato stipula un contratto di assicurazione collettiva con una Compagnia di assicurazione riconosciuta.

² Nel contratto di assicurazione collettiva è prevista una franchigia a carico del datore di lavoro.

³ In caso di vertenza giudiziaria, lo Stato garantisce al lavoratore il pagamento dell'importo corrispondente della franchigia dietro cessione dei suoi diritti nei confronti del datore di lavoro.

Art. 4

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.

